



Crescita % PIL reale 2023 rispetto a livelli pre-Covid (2019)

1. Lombardia	+4,15
2. Emilia-Romagna	+3,78
3. Puglia	+2,85
4. Trentino Alto-Adige	+2,28
5. Friuli Venezia-Giulia	+2,19
6. Veneto	+2,07
7. Marche	+2,02
8. Campania	+1,46
9. Abruzzo	+1,21
10. Umbria	+1,11
11. ITALIA	+2,10

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia

L'appunto

“Il Superbonus? A pensarci mi viene il mal di pancia, non solo per gli effetti negativi sui conti pubblici ma perché ingessa la politica economica, lasciando margini esigui ad altri interventi. C'è l'effetto pernicioso e distortivo, il cosiddetto spiazzamento, che ha sulla realizzazione di interventi previsti dal PNRR e quindi sul rafforzamento strutturale della capacità produttiva”.

Giancarlo Giorgetti – Ministro dell'Economia e delle Finanze



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Edilizia e bonus (di nuovo) in mezzo al guado...

Abbiamo assistito, nelle settimane scorse, a uno stillicidio di dichiarazioni, commenti, analisi, dedicati agli scenari attuali e “futuribili” dell'edilizia e degli incentivi (bonus e superbonus) che hanno di fatto sostenuto il comparto in questi ultimi anni fornendo un importante contributo alla crescita del Pil nazionale. A fare da contraltare, il “mal di pancia” del Ministro Giorgetti (e non solo), legato all'impatto reale che il superbonus avrebbe prodotto sulla finanza pubblica. Resta il fatto che l'edilizia, e le filiere ad essa collegate, tornano a vivere un periodo di difficoltà e di grande incertezza, rispetto a quelle che potranno essere le reali prospettive di ulteriore crescita di un mercato che si è ormai lasciato alle spalle l'euforia degli ultimi anni. I più recenti dati Istat lo confermano: nel secondo trimestre del 2023, il comparto costruzioni ha fatto segnare un -3,2% rispetto al primo trimestre e un -2,9% nel confronto con lo stesso trimestre dell'anno precedente. Gli ultimi dati Enea evidenziano peraltro che nel solo mese di agosto sono stati avviati oltre 3.300 cantieri, quasi tutti condominiali: anche per questo, sarà fondamentale concedere una proroga di almeno altri tre mesi per poter terminare le opere (si ipotizza di spostare il termine a marzo 2024, a fronte del raggiungimento di uno Stato avanzamento lavori

fra il 60% e il 70%). Resta sul tavolo del Governo la grande emergenza rappresentata dai crediti incagliati, che la parziale “riapertura” di Poste Italiane non potrà risolvere. ANCE ha stimato circa 30 miliardi di crediti incagliati, con 320mila famiglie coinvolte; si tratta dei cosiddetti “esodati del Superbonus”, che si ritrovano con i lavori in corso ma senza più la copertura economico-finanziaria derivante dalla possibilità di cedere i crediti. Una situazione allarmante, che sta mettendo in ginocchio anche tante aziende, a rischio fallimento, mentre moltissimi cantieri si fermano, sempre per mancanza di liquidità. Questa la testimonianza del titolare di un'impresa edile, pubblicata su “La Stampa” dell'11 settembre: “Dopo che la mia impresa ha effettuato investimenti importanti in attrezzature, assunto dipendenti, fatto debiti con le banche per portare avanti i cantieri, adesso è in grave difficoltà. Lo Stato ci ha traditi, non si muove nulla e noi imprese edili oneste moriamo di stenti. Io stesso vedo andare distrutto tutto quello che ho creato e costruito con il sangue, il sudore e i sacrifici in più di 20 anni di attività”. Nel comunicato stampa diramato pochi giorni fa, il Presidente ANGAISA Maurizio Lo Re ha nuovamente espresso le forti preoccupazioni condivise da tutte le principali organizzazioni delle filiere coinvolte: “Senza un'azione coordinata non si va da nessuna parte. Il Governo non può limitarsi a ridimensionare drasticamente gli incentivi senza tenere conto del fatto che migliaia di imprese e di famiglie sono state lasciate, inopinatamente, in mezzo al guado. È necessario lavorare da subito a un riordino complessivo dei bonus, prevedendo

segue a pag.2



continua da pag.1

modalità di controllo ulteriormente rafforzate e tutelando in primis le famiglie a basso reddito. La nostra associazione è pronta a dare il proprio contributo”. Fra prime le ipotesi di intervento ci sarebbe quella di rimettere il meccanismo delle detrazioni fiscali al centro del “sistema bonus”, cer-

cando di salvaguardarne l’attrattività per i redditi medi. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto riproponendo la ripartizione della detrazione almeno su dieci annualità, se non su quindici. Per quanto riguarda la prossima legge di bilancio, la manovra dovrebbe far chiedere definitivamente il sipario sul Superbonus, salvaguardando però le

tradizionali e ormai consolidate detrazioni edilizie legate a bonus casa (50%) ed eco-bonus (65%), senza cessione del credito e sconto in fattura. Secondo le anticipazioni di alcuni organi di stampa, potrebbero essere invece ridimensionati il bonus mobili e le detrazioni previste per l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B.

Diritto & Impresa

Fisco. Bonus edilizi. Chiarimenti su cessione credito e sconto in fattura. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 7 settembre 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [circolare n. 27 del 7 settembre 2023](#), recante: “Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi”.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. n. 11/2023 convertito dalla L. n. 38/2023 (il cd. decreto “Cessioni”), che ha introdotto misure urgenti in materia di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.

Di seguito, si illustrano, in sintesi, le principali novità normative contenute nella suddetta circolare, rinviando per un esame completo al suo testo completo.

Le deroghe

Come noto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 in relazione agli interventi sottoelencati non è consentito l’esercizio delle opzioni per:

- il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura);
- la cessione del credito d’imposta.

Gli interventi interessati sono quelli relativi:

- al recupero del patrimonio edilizio;
- all’efficienza energetica;
- all’adozione di misure antisismiche;
- al “bonus facciate”;
- all’installazione di impianti fotovoltaici;
- all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
- al “Superbonus” del 110%.

In sede di conversione, in aggiunta alle fattispecie sopra elencate escluse dal suddetto blocco, sono state introdotte ulteriori fattispecie.

In particolare:

- gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati

con la detrazione del 75% (art. 119-ter, DL. n. 34/2020);

- gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e non sono già iniziati i lavori alla data del 17 febbraio 2023, qualora, a quella data, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti versati, la data antecedente della stipula dell’accordo (ovvero dell’avvio dei lavori) deve essere autocertificata sia dal cedente/committente sia dal cessionario/prestatore;
- a condizione che prima della data di entrata in vigore del cd. decreto “Cessioni” sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per eseguire i lavori, gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (art. 16-bis, co. 1, lett. d, TUIR), quelli riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro diciotto mesi provvedono all’alienazione o assegnazione dell’immobile (art. 16-bis, co. 3, TUIR), nonché gli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 4 1, 2 e 3, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico (art. 16, co. 1-septies, DL. n. 63/2013).

Considerato il generale divieto di opzione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano ancora possibili:

- per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,
- per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
 - presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini,
 - adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risultati presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomini,
 - presentata l’istanza per l’acquisizione del

titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Responsabilità solidale del cessionario del credito

La circolare in esame chiarisce anche il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa. Salvo la prova del dolo, il cessionario del credito d’imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri, congiuntamente, di aver acquisito il credito d’imposta e di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”. **Il mancato possesso della documentazione non è, di per sé, indice di un coinvolgimento del cessionario per dolo o colpa grave, conservando quest’ultimo la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.**

Remissione in bonis

Il decreto “Cessioni” ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis. La prima ipotesi (articolo 2-ter) opera in caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. In tal caso, se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione. La seconda ipotesi (articolo 2-quinquies) di remissione

in bonis opera nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell'opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione, cioè il 30 novembre 2023. La circolare detta le istruzioni, inoltre, su modalità e tempistiche per il versamento dell'importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis. La sanzione di 250 euro deve essere versata per ciascuna comunicazione non trasmessa nei termini. Se questo non è stato fatto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in relazione alle spese sostenute nel 2022 per le quali la comunicazione doveva essere trasmessa entro il 31 marzo 2023, è possibile versare le ulteriori sanzioni entro il 30 novembre 2023.

Fisco. Credito d'imposta bonus investimenti in beni strumentali nuovi. Ridenominazione codice tributo.

Come noto, è riconosciuto alle imprese un credito di imposta per l'acquisto in beni immateriali ricompresi [nell'allegato A annesso alla L. n. 232/2016](#) (art. 1, co. 1056, L.178/2020, cd. legge di bilancio 2021). Per consentire l'utilizzo in compensazione del suddetto credito di imposta, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici, l'Agenzia delle entrate ha ridenominato il seguente codice tributo, di cui alle risoluzioni [n. 3/E del 13 gennaio 2021](#) e [n. 68/E del 30 novembre 2021](#): "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A, art. 1, ge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020". Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione n. 3/2021. Vedi [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.45 del 26 luglio 2023](#).

Fisco. Diritto a detrazione IVA. Controvalore effettivo della prestazione di servizi.

Con la [Risposta n. 426 dell'11 settembre 2023](#) in esame, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al diritto alla detrazione dell'IVA e controvalore effettivo

della prestazione di servizi. L'Agenzia delle Entrate ricorda che, in forza del disposto di cui all'art. 168 della direttiva 2006/112/Ce, il soggetto passivo può detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore "l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo". Ne consegue che il diritto spetta non soltanto con riferimento all'imposta versata, quanto anche relativamente a quella dovuta, vale a dire quella che deve essere ancora pagata. Il termine "dovuta" si riferisce infatti ad un debito tributario esigibile e presuppone quindi che il soggetto passivo abbia l'obbligo al versamento dell'importo dell'IVA che intende detrarre in quanto imposta a monte. Ciò premesso, per l'Agenzia delle Entrate, tali principi sono ammissibili laddove esista una corrispondenza tra il valore del bene o della prestazione "concretamente ricevuta" e il corrispettivo dovuto; un conto è la realtà economica, altro la "rappresentazione cartolare" della stessa. Nella risposta in esame viene ricordato come il tema del rapporto tra "principio di cartolarità" e principio di neutralità dell'IVA sia stato più volte affrontato nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE. In particolare, secondo la giurisprudenza il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'IVA, che deve essere coerente con l'operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, ovvero tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione. Questo principio vale anche quando tale ripristino non sia più possibile, essendo decorso più di un anno dalla data di emissione della fattura, ovvero il limite disposto dall'art. 26, co. 3, DPR. n. 633/72 per l'emissione della nota di variazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti.

Lavoro. CCNL Dirigenti Terziario. Erogazione seconda tranche una tantum.

Il [rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, sottoscritto in data 12 aprile 2023](#) da Confcommercio-Imprese per l'Italia e Manageritalia, ha previsto, per i dirigenti in forza alla data del 12 aprile 2023, a integrale copertura del periodo convenzionale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, l'erogazione di un importo "una tantum" di € 2.000 suddiviso in tre tranches. La seconda tranche di € 700 dovrà essere erogata con la retribuzione di [settembre 2023](#).

Lavoro. Profili fiscali del lavoro da remoto.

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare n. 25/E del 18 agosto 2023](#), fornisce chiarimenti su alcuni profili fiscali del lavoro da remoto o agile (c.d. smart working).

La circolare chiarisce l'applicabilità, in caso di ricorso allo smart working, degli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato. In particolare, l'Agenzia ha confermato che, in assenza di modifiche normative, restano applicabili i criteri previsti dall'articolo 2 del Tuir anche per l'identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un'attività lavorativa da remoto o in modalità agile. Al riguardo, e in linea con le disposizioni convenzionali in materia, viene chiarito che il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell'altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata. In relazione alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, il documento sottolinea come lo svolgimento da remoto dell'attività lavorativa non pregiudichi la configurabilità di una stabile organizzazione o di una base fissa nel territorio dello Stato.

Previdenza. INPS. Incentivo assunzioni "NEET" cumulo con altre misure di esonero.

Il [D.L. n. 48/2023](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023, all'articolo 27, comma 1, ha previsto un bonus per l'assunzione dei giovani "NEET". L'incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali spetta per un periodo massimo di 12 mesi ed è riservato alle nuove assunzioni effettuate nel periodo 1° giugno 2023 – 31 dicembre 2023, di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo è cumulabile con l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, comma 297, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), nonché con altri esoneri o riduzioni.

continua da pag.3

In caso di cumulo con altra agevolazione, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L'INPS, con [messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023](#), evidenzia che la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero, deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione. Pertanto, la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall'articolo 39 del D.L. n. 48/2023. I datori di lavoro che hanno già inoltrato all'Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell'incentivo in cumulo con altre riduzioni, facendo riferimento all'esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono procedere all'annullamento della domanda trasmessa. Al fine di procedere all'annullamento della richiesta

inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto "Rinuncia" presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l'opzione dell'utilizzo "in via esclusiva" dell'incentivo in oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell'incentivo in misura pari al 60% della retribuzione imponibile. Le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023. In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line (ossia entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Previdenza. INPS. Nuova funzionalità per variare le domande di congedo straordinario assistenza disabili e permessi legge n. 104/1992.

L'INPS, con i messaggi nn. 3139 e 3141 del 7 settembre 2023, informa che è stato integrato lo sportello telematico per l'acquisizione delle istanze per la fruizione rispettivamente:

- del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità ([messaggio n. 3139/2023](#));
- dei permessi per assistenza disabili in condizione di gravità di cui all'articolo 33 della legge 104/1992 ([messaggio n. 3141/2023](#)).

La nuova funzionalità "Variazione dati domanda" consente al lavoratore di variare i dati di una domanda già inoltrata all'Istituto in modalità telematica (ad esempio: l'indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda). Attraverso la nuova funzionalità è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie. La richiesta di "Variazione dati domanda" può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati. Se, all'atto della comunicazione, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

FIERE DI SETTORE

La quarantesima edizione del CERSAIE

Si terrà dal 25 al 29 settembre 2023, a Bologna, la 40ª edizione del [CERSAIE](#), il Salone Internazionale della Ceramica per l'architettura e dell'Arredobagno, in cui non meno di 625 espositori italiani ed esteri presenteranno le novità e le tendenze più originali nel mondo delle piastrelle e dell'arredobagno. In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del CERSAIE, il Vicepresidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini ha sottolineato che quella del quarantennale "sarà una edizione da tutto esaurito e nei 15 padiglioni disponibili quest'anno, che hanno una superficie complessiva di 145.000 metri quadrati, registriamo alcune migliaia di metri quadrati in più rispetto al 2022. Anche gli espositori sono in crescita di alcuni punti percentuali rispetto ai 624 dello scorso anno. Le aziende di ceramica presenti sfiorano il 57% del totale, mentre l'arredobagno rappresenta il 15%. Di assoluto rilievo è la componente estera, nell'ordine del 40%". Ricordiamo



che, accedendo al portale www.cersaie.it, è possibile consultare il catalogo espositori e registrarsi per ricevere via mail il biglietto di ingresso gratuito, valido per l'intero periodo di svolgimento della fiera. Gli orari di apertura e chiusura sono i seguenti: da lunedì 25 a giovedì 28, dalle 09:00 alle 19:00; venerdì 29 settembre, dalle 09:00 alle 18:00. Come sempre, ANGAISA sarà presente con il proprio punto informativo, ubicato presso il padiglione 29

(stand D01). Tutti i Soci in visita al CERSAIE potranno utilizzare (previa prenotazione) la sala riunioni e avvalersi del servizio guardaroba e segreteria, presso il nostro stand. Ricordiamo che, grazie alla storica collaborazione con CERSAIE/Edi.Cer., i distributori associati ANGAISA possono usufruire di agevolazioni "speciali" per visitare la fiera (iniziativa bus per le aziende del Nord-Centro, iniziativa viaggi/visitatori per le aziende del Centro-Sud/Isole). Per informazioni: info@angaisa.it